



Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it - asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 480 DEL 28/10/2022

**OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI
FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ADOTTATO
CON DELIBERAZIONE N. 741 DEL 30.12.2021 (NESSUNA SPESA)**

Struttura Proponente: Area Processi amministrativi

Responsabile Struttura: Legora Delfina

DIRETTORE GENERALE. – Dott. Valter ALPE
(ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO. – Dott. Massimo CORONA
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.345 del 09.06.2021)

DIRETTORE SANITARIO – Dr.Luciano BERNINI
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.344 del 09.06.2021)

Atto firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa e conservato a norma di legge.

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 741 DEL 30.12.2021 (NESSUNA SPESA)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

LETTA E VALUTATA la proposta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con la quale si propone l'adozione dell'atto deliberativo di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il soggetto proponente ed il responsabile del procedimento attestano la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della citata proposta;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni in essa indicate;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

D E L I B E R A

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottato con deliberazione n. 741 del 30 dicembre 2021, con l'articolo 6) "*Controllo gestione fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -M6 Salute*", e la relativa check list;
2. di allegare il Regolamento così come integrato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che ogni altro punto del sopra citato Regolamento è da intendersi invariato;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
5. di dare infine atto che, ai sensi del DL n. 33/ 2013, il Regolamento in esame verrà pubblicato sul sito internet aziendale – sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28, comma 2, L.R. n. 10/1995, al fine di adempiere tempestivamente alle attività di controllo e

rendicontazione degli interventi PNRR – M6 di competenza di questa Azienda, volte a prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di criminalità finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

PROPOSTA N. 540 DEL 27 OTTOBRE 2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 741 DEL 30.12.2021 (NESSUNA SPESA)

Struttura proponente: S.C. Area Processi Amministrativi

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,
VISTI:

- il D.lgs. n. 109/2007 *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- il D.lgs. n. 231/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- la Legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il Decreto Ministero dell'Interno 25 settembre 2015 *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- le Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), da ultima quella del 11 aprile 2022 ad oggetto *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al PNRR”*;
- la D.G.R. Piemonte n.25-5186 del 14.06.2022 – *“Riparto agli enti del SSR delle risorse del PNRR e del PNC”*;
- la nota del Ministero della Salute n.29064 del 02/08/2022 ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR Missione 6 salute – indirizzi operativi a regioni e province autonome per la gestione dei flussi finanziari e per le attività di controllo”*;

- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11.08.2022
“*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 741 del 30 dicembre 2021 con la quale veniva adottato il Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

PRESO ATTO degli indirizzi operativi successivamente pervenuti con le “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei soggetti erogatori*” del Ministero della Salute, Direzione Generale PNRR, allegate alla Circolare dell'11.08.2022, n. 30 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO CONTO che, con deliberazione n. 412 del 21 settembre 2022, l'Azienda ha preso atto della D.G.R. 14 giugno 2022, n. 25-5186 con la quale la Regione Piemonte ha definito la ripartizione delle attività per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati e delle relative risorse economiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dei sopra citati indirizzi operativi, occorre adeguare l'attuale Regolamento, adottato con deliberazione n. 741 del 30 dicembre 2021, al fine di rendicontare e monitorare le informazioni inerenti le procedure di affidamento, nonché procedere alla raccolta della documentazione probatoria, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di criminalità finanziaria connessi agli interventi PNRR – M6 Salute di competenza di questa Azienda;
EVIDENZIATO che per tali controlli è stata redatta apposita check list, allegata quale parte integrante e sostanziale del Regolamento oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO, dunque, per le motivazioni sin qui esposte, di integrare il Regolamento in esame, con l'articolo 6) “*Controllo gestione fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - M6 Salute*” e relativa check list, come da testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

RILEVATO che ogni altro punto del sopra citato Regolamento è da intendersi invariato;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

RITENUTO, altresì, opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di adempiere tempestivamente alle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR – M6 di competenza, volte a prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di criminalità finanziaria;

DATO ATTO, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottato con deliberazione n. 741 del 30 dicembre 2021, con l'articolo 6) "*Controllo gestione fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -M6 Salute*", e la relativa check list;
2. di allegare il Regolamento così come integrato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che ogni altro punto del sopra citato Regolamento è da intendersi invariato;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
5. di dare infine atto che, ai sensi del DL n. 33/ 2013, il Regolamento in esame verrà pubblicato sul sito internet aziendale – sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28, comma 2, L.R. n. 10/1995, al fine di adempiere tempestivamente alle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR – M6 di competenza di questa Azienda, volte a prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di criminalità finanziaria.

IL DIRETTORE SC Area Processi amministrativi.

Legora Delfina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ferrando Fabrizio

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

articolo	INDICE	pagina
1	Normativa	3
2	Finalità del documento	4
3	Definizioni	4
4	Soggetti coinvolti	5
	.1 Il Direttore Amministrativo	5
	.2 I Responsabili di struttura	6
	.3 Il Gestore	6
5	Indicatori di anomalia	7
6	Controllo gestione fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -M6 Salute	7
	.1 Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile	8
	.2 Registrazione dati sul sistema informativo ReGis	10
	.3 Piattaforma Integrata Anti-Frode	11
7	Procedura di segnalazione interna	11
8	Adeguate verifica della controparte	12
9	La segnalazione dell'operazione sospetta all'UIF	13
10	La sospensione e il rifiuto ad effettuare operazioni	14
	.1 Sospensione delle operazioni	14
	.2 Rifiuto di effettuare operazioni	14
11	Flusso di ritorno delle informazioni e disposizioni sanzionatorie	14
12	Legittimità della segnalazione	15
13	Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti	15
14	Formazione	15
15	Riservatezza e divieto di comunicazione	15
16	Norma finale e rapporti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	15

Art. 1 – Normativa

Il quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è costituito da:

- Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143 “Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.”;
- Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva Antiriciclaggio);
- Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1/8/2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
- Regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
- Decreto Legislativo n. 109/2007 e s.m.i. “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
- Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” (convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014);
- Direttiva 2015/849/UE recante modifiche alle direttive degli anni 2005 e 2006 suddette;
- Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
- Provvedimento della Banca d'Italia. UIF, 2018 “Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;
- Decreto Legislativo n. 125/2019 a recepimento della Direttiva (UE) 2018/843.
- Art. 648 bis del Codice Penale “Riciclaggio”;
- Art. 648 ter del Codice Penale: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Disposizioni di attuazione: MEF, UIF, Autorità di Vigilanza, Organismi di autoregolamentazione.

Comunicazione UIF del 16 aprile 2020, connessi con l'emergenza da covid e di fenomeni corruttivi nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al COVID-19

Art. 2 - Finalità del documento

Il presente Regolamento è stato redatto da questa Azienda in ossequio alla normativa antiriciclaggio che ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l'individuazione di eventuali operazioni economico finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.

L'Azienda adotta il presente regolamento interno allo scopo:

- di favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibile finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente documento si definisce per:

- controparte: soggetto con cui viene concluso il rapporto contrattuale;
- finanziamento al terrorismo: (art.2 c.6 del D.lgs 231/2007, come sostituito dal D.lgs 90/2017) qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
- gestore: soggetto delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.);
- indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- mezzi di pagamento : il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- operazione: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- operazione sospetta: l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- riciclaggio: art. 2 del D.lgs. 231/2007 definisce riciclaggio le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:
 - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c) l'acquisto, la detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
 - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. "Finanziamento del terrorismo" : in base all'art. 1, c 1, lettera a) del D.Lgs. 109/2007 è "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. La definizione è stata, poi, ampliata con l'introduzione della fattispecie di reato di "autoriciclaggio" di cui all'art. 648 ter, come voluto dalla L. n. 186/2014, nonché mediante la reintroduzione del falso in bilancio; può arrivare, pertanto, a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale, "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio;

- U.I.F.: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 231 del 2007.

Art. 4 - Soggetti coinvolti e livelli di responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono individuati tre livelli di responsabilità interni all'Azienda:

1. Direttore Amministrativo;
2. Responsabili di Struttura;
3. Gestore.

4.1 - Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo verifica che le Strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente Regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;

- garantiscano l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi e su eventuali novità normative o regolamentari.

Il Direttore Amministrativo fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all'interno dell'Azienda

4.2 - Responsabili di struttura

I Direttori/Responsabili delle strutture aziendali interessate all'applicazione del presente documento, in particolare di quelle strutture che direttamente gestiscono le risorse aziendali, e più precisamente:

- S.S. Bilancio e patrimonio
- S.C. Area Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazionali.
- S.S.A. Servizio Prevenzione e Protezione

sono responsabili:

- dell'applicazione del presente Regolamento aziendale, per le attività di loro competenza e di informare delle transazioni sospette il Gestore;
- dell'acquisizione delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai propri collaboratori e dipendenti;
- del contenuto e della correttezza delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza.

Tra i Responsabili di struttura, si evidenzia il ruolo del Responsabile del S.S. Bilancio e Patrimonio il quale, gestendo nel complesso le attività a contenuto economico connesse con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione o con obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale, ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di competenza, sia esercitando una funzione complessiva di monitoraggio e controllo rispetto a tutte le attività inerenti ai vari servizi aziendali possibili oggetto di segnalazioni di operazioni sospette. Ha altresì il compito di informare il Gestore nell'ipotesi in cui rilevi elementi di sospetto nel corso dell'esercizio delle funzioni di controllo.

4.3 – Gestore

Il “gestore” è il soggetto, individuato dall'Azienda con provvedimento formalizzato, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla U.I.F.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la U.I.F. considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, la persona individuata quale “gestore”.

Il Gestore, in qualità di Referente delle segnalazioni, nominato dal Direttore Generale, ha il compito di:

- proporre al Direttore Generale l'adozione di eventuali procedure interne di valutazione, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla U.I.F., la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, al fine di centralizzare e coordinare le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette, nel rispetto della normativa sull'antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo all'interno dell'Azienda;

- proporre altresì al Direttore Generale l'approvazione dei piani formativi interni specifici per ogni categoria di attività e responsabilità sentiti i Responsabili delle Strutture;
- garantire l'applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili delle Strutture;
- valutare la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, con il supporto del Responsabile S.S. Bilancio e Patrimonio, trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione circa le decisioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette;
- contribuire ad aumentare il livello di sensibilità del management e di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o di regolamenti interni.

Art. 5 – Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda al Ministero dell'Interno il compito di emanare e aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia (D.M. 25 settembre 2015).

Nelle more dell'individuazione di ulteriori indicatori di anomalia e perfezionamento del sistema in raccordo con le misure anticorruzione previste nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) annuale, gli uffici dovranno riferirsi a quelli definiti dal Ministero dell'Interno nell'allegato al D.M. 25 settembre 2015, che si allega (allegato n. 1) al presente Regolamento, relativamente alle rispettive competenze e per quanto applicabili, nella specifica realtà aziendale.

Art. 6 – Controllo gestione fondi piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -M6 Salute

Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, occorre valorizzare l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare.

Il sistema antiriciclaggio persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale; esso contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia complessivamente intesa. Nel contempo, l'azione di prevenzione è un importante complemento dell'attività di repressione dei reati, in quanto intercetta e ostacola l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi.

Fermo restando gli obblighi specifici in tema di controllo di regolarità amministrativo-contabile, la tracciabilità delle spese, la verifica in itinere dei possibili casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e di doppio finanziamento, richiedono specifici adempimenti da espletarsi attraverso il supporto di idonei strumenti amministrativi e informatici; in particolare:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico;
- il Codice identificativo di gara (CIG) – è un codice univoco generato dal sistema informativo dell'ANAC, che deve essere richiesto prima dell'inizio della gara d'appalto o della negoziazione e va riportato nel contratto e nella documentazione di spesa e di pagamento;
- la fatturazione elettronica, attraverso il cosiddetto Sistema di Interscambio (SDI) amministrato dall'Agenzia delle Entrate; rappresenta un potente strumento di prevenzione del doppio finanziamento o del molteplice utilizzo di documenti giustificativi di spesa, garantendo l'autenticità del mittente, l'univocità e correttezza del documento nonché l'integrità e la leggibilità del contenuto;

- conti correnti dedicati o codificazione contabile adeguata che si articolano essenzialmente in:
 - utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche esclusiva;
 - effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il sistema di governance e controllo del PNRR prevede, altresì, l'attivazione di specifiche iniziative per garantire il pieno indirizzo, coordinamento e supporto delle attività di verifica e controllo, nonché di contrasto al conflitto di interessi, doppio finanziamento e verifica del titolare effettivo, come indicato nei paragrafi che seguono.

6.1 – Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile

Nella fase di attuazione del progetto l'Azienda, in qualità di “soggetto attuatore”, assume obblighi specifici in tema di:

- controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione;
- rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi ai progetti del PNRR;
- adozione delle misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interesse, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa “antiriciclaggio” (titolare effettivo);
- rendicontazione delle spese sostenute, ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi.

In relazione allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti, i controlli devono essere effettuati in base alle principali fasi della procedura; in particolare in quelle di:

- approvazione e pubblicazione del bando di gara e relativi allegati (disciplinare-capitolato e relativi allegati, ecc.);
- istruttoria della procedura (ricezione delle domande di partecipazione, nomina della Commissione Giudicatrice - laddove prevista – valutazione delle domande di partecipazione, aggiudicazione definitiva);
- stipula del contratto;
- esecuzione del contratto.

Nello specifico:

Fase di predisposizione ed approvazione avviso/bando di gara

L'Azienda, in qualità di soggetto attuatore, nella fase di predisposizione ed approvazione dell'Avviso/Bando per selezionare il soggetto realizzatore di un progetto provvede alla messa in campo di specifiche misure per la prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e utili alla verifica del titolare effettivo.

In particolare, ferme restando le più articolate indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024 a cui si rinvia, il RUP provvede ad accertarsi che nel bando di gara:

- siano inserite specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR;
- per l'aggiudicazione degli appalti, venga previsto esplicitamente l'obbligo:
 - da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
 - del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi);

il RUP può eventualmente prevedere nel bando l'inserimento di appositi format:

- per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (con contenuti coerenti all'oggetto dell'aggiudicazione e conformi alla normativa vigente).

Fase di affidamento dell'incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di gara

Ai fini di un controllo formale al 100% sulle dichiarazioni rese dal personale direttamente coinvolto nella procedura gara, il RUP in particolare deve:

- accertarsi che, come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici (cfr. D.lgs. 50/2016), il personale (sia interno che esterno all'Azienda) direttamente coinvolto nelle specifiche fasi di una procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) (es. RUP - membri dei comitati/commissioni di valutazione - personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, ecc..) abbia rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità consegnandola al responsabile della procedura d'appalto;
- verificare che le dichiarazioni rese siano coerenti con il format predisposto dall'Azienda e, in tutti i casi:
 - prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
 - coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;
- provvedere alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un potenziale conflitto di interessi rilevabile già all'interno della dichiarazione che potrebbe compromettere la procedura. Il dirigente responsabile dovrà, in tal caso, optare per altri provvedimenti di nomina più adeguati a tutela della procedura d'appalto, degli interessi dell'Azienda e dello stesso personale.

Fase istruttoria della procedura

Ai fini di un controllo formale al 100% sulle dichiarazioni rese dai partecipanti alla gara d'appalto, il RUP in particolare deve verificare:

- che tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto abbiano fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo;
- che tutti i partecipanti alla procedura d'appalto (e i titolari effettivi) abbiano rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- la correttezza formale delle dichiarazioni ossia che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi e le comunicazioni dei titolari effettivi siano state rese (e sottoscritte) da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico Avviso/Bando di gara;
- che le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano coerenti con i format predisposti dall'Azienda e, in tutti i casi:
 - prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;
 - coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione;

Fase di stipula contratto

Prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario/contraente, oltre ai prescritti controlli previsti dal D.lgs 50/2016, il RUP deve provvedere ad eseguire controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse; in particolare deve:

- individuare il "titolare effettivo" dell'aggiudicatario/contraente e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività;
- verificare il conflitto di interessi "utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei potenziali aggiudicatari/contraenti". Tale verifica dovrà essere effettuata esclusivamente nell'ambito delle misure PNRR ritenute più rischiose sulla base di un'analisi e valutazione del rischio effettuata in

via preliminare e a livello centrale nell'ambito della "Rete dei referenti antifrode". Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto (se previsto dall'Avviso/Bando di gara e dal Contratto di appalto) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica dovranno essere svolte anche sul soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante (in caso di amministrazioni pubbliche e di gestori di pubblici servizi) ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Fase di esecuzione del contratto

In tale fase, il RUP deve prevedere, in occasione della presentazione di ciascun stato avanzamento lavori (SAL) da parte dell'appaltatore, opportune verifiche in merito alla tempistica di realizzazione/avanzamento e degli obblighi assunti nel contratto d'appalto compreso il rilascio di documentazione attestante; in particolare provvede a controllare il rispetto:

- delle condizionalità, verificando la tempistica di realizzazione delle attività progettuali, nonché la documentazione giustificativa di spesa connessa all'avanzamento dei lavori/forniture;
- degli ulteriori requisiti attraverso la verifica del rispetto degli obblighi concordati in fase di stipula del contratto, relativi in particolare ai tagging ambientali e digitali;
- del principio DNSH (Do No Significant Harm), ovvero che non arrechino nessun danno significativo all'ambiente (il RUP potrà prevedere anche l'acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni da parte del soggetto realizzatore);

inoltre il RUP provvede a verificare, all'interno dei documenti giustificativi di spesa (fattura), la presenza degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari) al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento.

6.2 – Registrazione dati sul sistema informativo ReGis

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibile uno strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, denominato "ReGiS".

Pertanto, tutta la documentazione atta a comprovare l'attività svolta dovrà essere conservata agli atti del RUP e attestata in ReGIS al fine di certificare il corretto svolgimento delle misure sopra descritte; nello specifico:

- tutti i dati e le informazioni minime in merito alla procedura di gara espletata (es. tipologia procedura – importo a base di gara sopra/sotto soglie ecc...) e alla relativa aggiudicazione (es. dati contratto/contraente, appaltatore, sub-appaltatore, etc.);
- apposita attestazione che certifichi lo svolgimento e l'esito regolare delle attività di verifica svolte;
- la registrazione di tutti i dati relativi alle spese sostenute (dati su impegni giuridicamente vincolanti, fatture, pagamenti, etc).

Nell'esecuzione delle attività rendicontative, tramite il Format ReGis, l'Azienda garantisce il caricamento, a cadenza mensile, dei dati di competenza (in qualità di "soggetto attuatore") che dovranno essere trasmessi alla Regione Piemonte (Ufficio Coordinamento Missione 6), quale Amministrazione titolare di misura; una volta validati da quest'ultima, gli stessi vengono trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR.

6.3 – Piattaforma Integrata Anti-Frode

In supporto alle attività di controllo, così come indicato dalle “si prevede l'utilizzo della Piattaforma Integrata Anti-Frode (PIAF-IT) realizzata da RGS in collaborazione con il Comitato nazionale Lotta Antifrode della PCM (COLAF) e cofinanziata dalla Commissione Europea (Ufficio europeo Lotta Antifrode - OLAF) con risorse del programma comunitario “Hercule III”, che costituisce uno strumento informatico innovativo per la prevenzione e la lotta antifrode nei fondi dell'UE.

Art. 7 - Procedura di segnalazione interna

Nei casi in cui si verifichino i presupposti per ritenere/sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il Responsabile, che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte di propri collaboratori/uffici, inoltra la segnalazione al Gestore secondo le modalità di seguito descritte.

La segnalazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

I Servizi/Uffici interessati sono agevolati nella rilevazione delle operazioni sospette avvalendosi degli “indicatori di anomalia” allegati alle istruzioni U.I.F. (“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, co. 4, del D. Lgs. n. 231/2007, in data 23 aprile 2018), rielaborati in specifiche “check list” allegate al presente regolamento.

La segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui all'articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti). Il Responsabile valuterà anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Ciascun Ufficio, per le competenze e funzioni assegnate al personale a esso afferente, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Responsabile.

Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Responsabile ai fini della valutazione di cui ai punti precedenti e la successiva, eventuale, segnalazione al Gestore.

Il Responsabile ha facoltà di richiedere agli altri Uffici aziendali che ne siano a conoscenza tutte le informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore di fatti oggetto di verifica e a descrivere attraverso il Modulo di segnalazione di operazione sospetta (allegato 2) e attraverso la compilazione della check list, il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.

Il Modulo di segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà pertanto essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.

Il Responsabile deve compilare il Modulo di segnalazione anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo.

Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente regolamento relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia.

Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore che valuterà l'opportunità di preavvisare la U.I.F. per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o co finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla U.I.F.

Le strutture aziendali che procedono all'espletamento di procedure di gara, devono compilare la check list relativa alle operazioni so fascicolo della procedura, tale adempimento si considera obbligatorio per le strutture che svolgono attività ai sensi del D. Lgs 50/2016.

Art. 8 – Adeguata verifica della controparte

Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati della controparte. In merito alla veridicità, in particolare, oggetto di puntuale verifica è la presenza di alterazioni o falsificazioni dei documenti identificativi presentati dalla controparte.

A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta all'Azienda, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta

in fase di identificazione della controparte.

I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

Art. 9 - La segnalazione dell'operazione sospetta all'U.I.F.

Il Gestore verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili, anche con il supporto della S.S. Bilancio e Patrimonio:

- in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti le caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette.

Anche in tale caso, il Gestore conserva garantendo la riservatezza delle informazioni contenute

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 231/2007, l'Azienda, quale ente pubblico, tramite i "gestori" di cui all'articolo precedente, è tenuta ad inviare alla U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta quanto è a conoscenza, o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla U.I.F., è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle frasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a da un uso elevato di contante.

La segnalazione alla U.I.F. deve essere trasmessa, senza ritardo, in via telematica, attraverso le reti internet, tramite il portale INFOSTAT UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line; ed è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Ai sensi dei precedenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8 la segnalazione deve contenere:

- dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e campo deve essere indicato se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione motivi del sospetto. E' necessario far riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaro il processo logico seguito della comunicazione. Le informazioni, espresse in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi;

- eventuali documenti allegati ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta;
- il collegamento tra più comunicazioni qualora siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi se si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate e se debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di inviata o si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.

La comunicazione sostitutiva deve riportare:

- il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;
- il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;
- il motivo della sostituzione.

Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la U.I.F. a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

Art. 10 - La sospensione e il rifiuto ad effettuare operazioni.

10.1 - Sospensione delle operazioni

Ai sensi dell'art. 6 c.4 lett. c) del d.lgs. 231/2007 così come sostituito dal D.Lgs 90/2017, l'U.I.F. avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della D.I.A. e dell'Autorità giudiziaria, ovvero su richiesta di un'altra Financial intelligence unit, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

10.2- Rifiuto di effettuare operazioni

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentino profili di anomalia.

Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Direttore informerà tempestivamente il Gestore, il quale valuterà l'opportunità di informare con preavviso la U.I.F. per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. In ogni caso, le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla U.I.F.

Art. 11 - Flusso di ritorno delle informazioni e disposizioni sanzionatorie.

Ai sensi dell'art 41, comma 4, del D.Lgs 231/2007 la U.I.F., la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, altresì, al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

Gli atti posti in essere in violazione di quanto sopra sono puniti con le sanzioni penali e amministrative di cui

al titolo V capo I e II del D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs n. 90/2017.

Art. 12 - Legittimità della segnalazione

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Art. 13 - Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti

La segnalazione di operazione sospetta alla U.I.F. è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

La U.I.F., la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che l'ha effettuata (il "gestore") e all'Azienda.

Art. 14 – Formazione

L'Azienda deve adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità. Nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.

Art. 15 - Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto a evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda. I soggetti obbligati adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Art. 16 – Norma finale e rapporti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e regolamentazione generale, comunitaria, nazionale e regionale, relativa alla materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento e costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Stante le prescrizioni dell'art. 10 D.Lgs. n. 231/2007, in particolare come modificate dal D.Lgs. n. 90/2017, la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio l'Azienda è esposta e subordinata, a livello aziendale, all'adozione, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del medesimo provvedimento, di linee guida da parte del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze in esito agli adempimenti di cui agli art. 14, 15 e 16 D.Lgs. n. 231/2007.

Nelle more di tali adempimenti, l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento avviene con

riferimento alla mappatura e all'analisi dei rischi già effettuata, anche ad altri scopi, per i procedimenti interessati e con riguardo alle previsioni del D.M. 25 settembre 2011.

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati:

- 1) check list degli indicatori di anomalia;
- 2) check list PNRR;
- 3) modulo interno di segnalazione di operazione sospetta.

CHECK LIST DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione	SI	NO	Note
1. <u>Il soggetto cui è riferita l'operazione</u> ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni:			
1.1 ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo			
1.2 risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di di degrado economico-istituzionale			
1.3 risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree			
1.4 presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio			
1.5 presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi			
2. <u>Il soggetto cui è riferita l'operazione</u> fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni:			
2.1 presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difforni da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio			
2.2 all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla			
2.3 rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione			

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione	SI	NO	Note
3. <u>Il soggetto cui è riferita l'operazione</u> risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone			

politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni: 3.1 è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone: a) sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti sequestro; b) che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.			
3.2 è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.			
3.3 è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo			
3.4 è un'impresa, costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo contigui a questi.			
3.5 intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico ovvero soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo			
3.7 risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.			

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione	SI	NO	Note
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con plausibili ragioni.			
4.1 è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative			

complesse nelle quali sono esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, company.			
4.2 è caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.			
4.3 è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.			
4.4 è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.			
4.5 ne effettua ripetute richieste tutte mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.			
4.6 mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.			

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni	SI	NO	Note
1. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.			
1.1 acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.			
1.2 impiego di disponibilità che appaiono del tutto rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).			

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni	SI	NO	Note
1.3 operazioni richieste o effettuate:			
a) da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base			

alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro			
b) da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi			
1.4 richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate			
1.5 offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato			
2. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.			
2.1 frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.			
2.2 frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate			
2.3 estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.			
2.4 richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione..			
2.5 improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a coperture dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.			
2.6 presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie			

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni	SI	NO	Note
3. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.			
3.1 richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal			

domicilio o dalla sede effettiva.			
3.2 richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.			
3.3 richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.			
3.4 acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.			
3.5 operazioni ripetute, di contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").			
3.6 richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.			
3.7 proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione			
3.8 ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti sui beni immobili o partecipazioni societarie.			

C. Indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti e contratti pubblici)	SI	NO	Note
1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.			

C. Indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti e contratti pubblici)	SI	NO	Note
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture:			
2.1 in assenza di qualsivoglia all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.			
2.2 da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle e alle prestazioni oggetto del contratto,			

specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.			
2.3 da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.			
2.4 mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.			
2.5 da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.			
3. Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.			
4. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gare è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.			
5. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.			
6. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura e evidenza pubblica precedentemente revocata.			

C. Indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti e contratti pubblici)	SI	NO	Note
7. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.			
8. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.			
9. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.			

10. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.			
11. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.			
12. Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.			
13. Esecuzione di attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria			
14. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.			
15. Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.			

**CHECK LIST RELATIVA ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DI FENOMENI DI
RICICLAGGIO CONNESSI AGLI INTERVENTI PNRR - M6 SALUTE**

Verifica	SI	NO	Note
2. <u>Fase di affidamento dell'incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di gara</u>			
1.1 il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti prevede esplicitamente l'obbligo da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo?			
1.2 il bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti prevede esplicitamente l'obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)			
1.3 E' previsto un apposito format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo?			
1.4 E' previsto un apposito format di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi			
2. <u>Fase di affidamento dell'incarico al personale direttamente coinvolto nella procedura di gara</u>			
2.1 il personale coinvolto nella procedura di gara ha rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità consegnandola al responsabile della procedura d'appalto?			
2.2 Le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi siano state rese da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione delle DSAN?			
2.3 In situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un potenziale conflitto di interessi si è provveduto alla modifica delle nomine?			
3. <u>Fase istruttoria delle domande di partecipazione alla gara</u>			
3.1 Tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto hanno fornito i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo?.			
3.2 Tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto (e i titolari effettivi) hanno rilasciato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi?			
3.3 Le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi sono state rese da parte dei soggetti obbligati per legge o dallo specifico Avviso/Bando di gara?			
3.4 Le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi sono prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000?			
3.5 Le comunicazioni in ordine al titolare effettivo sono coerenti con i format (eventuali) predisposti dall'Azienda?.			

(segue)

Verifica	SI	NO	Note
-----------------	-----------	-----------	-------------

4. <u>Fase di stipula del contratto.</u>			
4.1 E' stato individuato il "titolare effettivo" dell'aggiudicatario/ /contraente? Sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità?.			
4.2 E' stato verificato il conflitto di interessi "utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei potenziali aggiudicatari/contraenti"?. Tale verifica dovrà essere effettuata dai soggetti attuatori esclusivamente nell'ambito delle misure PNRR ritenute più rischiose sulla base di un'analisi e valutazione dei rischio effettuata in via preliminare e a livello centrale nell'ambito della "Rete dei referenti antifrode".			
5. <u>Controlli relativi alla registrazione dati sul sistema informativo</u>			
5.1 E' stata effettuata la registrazione sul sistema informativo ReGIS di tutti i dati e le informazioni minime in merito alla procedura di gara espletata (es. tipologia procedura-importo a base di gara sopra/sotto soglie ecc..) e alla relativa aggiudicazione (es. dati contratto/contraente, appaltatore, sub-appaltatore, etc)?			
5.2 E' stata effettuata la registrazione di apposita attestazione che certifichi lo svolgimento e l'esito regolare dei controlli ordinari previsti dalla normativa?			
5.3 E' stata effettuata la registrazione dei dati e delle informazioni relativi alle spese sostenute (dati su impegni giuridicamente vincolanti, fatture, pagamenti, etc)?			

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

(da inviare a mezzo e-mail a:

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, attività connesse all'Antiriciclaggio, e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 del d.lgs. 231/2007

il sottoscritto: _____

Codice fiscale: :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::

in qualità di Responsabile / addetto alla funzione: _____

D I C H I A R A

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal d.lgs. 231/2007 del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti.

Posto quanto sopra, fornisce al "Gestore" le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF:

Si allega la seguente documentazione:

- una sintetica relazione
- documentazione idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione

Luogo, data _____

Firma del dichiarante _____

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n. **480** del **28/10/2022** ((ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

Oggetto INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 741 DEL 30.12.2021 (NESSUNA SPESA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/10/2022

Esecutiva dal: 28/10/2022

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Legora Delfina - Direttore Area Processi amministrativi

Corona Massimo - Direttore Amministrativo

Bernini Luciano - Direttore Sanitario

Alpe Valter - Il Direttore Generale

Mauro Stefania - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Redatto da Ferrando Fabrizio